



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1319

Adottata dal Direttore Generale in data 13 AGO. 2014

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA ASL CARBONIA / SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE L'IPRA (ISTITUTO DI PSICOLOGIA POST-RAZIONALISTA) ATTIVAZIONE CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST- UNIVERSITARIO IN PSICOTERAPIA POST-RAZIONALISTA

PREMESSO che dall'anno 2004 questa Azienda Sanitaria collabora con la Scuola di specializzazione in Psicoterapia Post-Razionalista per Medici e Psicologi denominata "IPRA" per il percorso di tirocinio pratico rivolto agli specializzandi del predetto Istituto, nonché per attività di ricerca clinica.

ATTESO che l'IPRA intenderebbe attivare un corso di specializzazione in psicoterapia avvalendosi della collaborazione del Servizio Psicosociale della Azienda Sanitaria Locale n. 7.

Che l'impegno della azienda Sanitaria Locale n. 7 si sostanzia nelle seguenti attività:

- disponibilità di locali idonei allo svolgimento del corso rispondenti alle vigenti normative in materia igienico- sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi;
- disponibilità di attrezzature per il supporto tecnico alla segreteria;
- favorire lo svolgimento, da parte degli specializzandi, del tirocinio sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture della Asl;
- svolgimento dell'attività di didattica teorico-pratica, di ricerca scientifica e di super-visione all'interno della scuola di specializzazione, da parte del Responsabile del Servizio Psicosociale della ASL 7.

ACCERTATO che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 56/89 le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di Specializzazione Universitarie.

VISTO il D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

- VISTO l'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- VISTO il comma 2 dell'articolo 6 del decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 " riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L.23 ottobre 1992, n. 421".
- VISTO il protocollo d'intesa di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 38/5 del 16.09.2004, sottoscritto tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in data 11.10.2004.
- VISTO lo schema del protocollo d'intesa per la regolazione dei rapporti tra l'Azienda Asl 7 e la Scuola di specializzazione "IPRA", che si allega al presente atto per costituirne parte integrante.

IL DIRETTORE GENERALE

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DELIBERA

Per i motivi in premessa

- di approvare l'allegato schema di protocollo d'intesa per l'attivazione del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Post-Razionalista in collaborazione con L'IPRA (Istituto di Psicologia Post-Razionalista)
- di dare atto che le somme, corrisposte dall'IPRA ai sensi dell'articolo 3 lettera c) del Protocollo d'Intesa, verranno accertate dall'Azienda e ripartite in conformità alle vigenti disposizioni del regolamento aziendale disciplinante l'attività libero professionale.
- di subordinare l'esecutività del protocollo al conseguimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell'IPRA, all'attivazione della sede del corso presso i locali individuati dal responsabile del Servizio Psicosociale.



Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1319 del 13 AGO. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 AGO. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Garla

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DI UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST-UNIVERSITARIO IN PSICOTERAPIA COGNITIVA POST-RAZIONALISTA

L'anno, il giorno..... del mese di.....

TRA

La **Azienda Sanitaria Locale n° 7** con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia, in seguito denominata ASL 7, part. IVA 02261310920, c.f. n° 02261310920, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Maurizio Calamida, nato a Cagliari il 10/08/1953, C.F. CLMMRZ53M10B354H.

E

L'IPRA (Istituto di Psicologia Post-Razionalista), con sede legale in Roma, via A. Bertoloni 19, PI 06308201000, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (Riconosciuta MIUR D.M. del 20/03/2002) per Medici e Psicologi, in persona del Direttore e Rappresentante Legale dott. Giampiero Arciero, nato a Cassino (FR) il 01/01/1959, C.F. RCRGPR59A01C034E.

PREMESSO CHE

- a) l'ex Art. 3 della Legge 56/89 le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di Specializzazione Universitarie e che gli specializzandi in Psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno 100 ore annue presso Istituzioni Pubbliche o soggette a pubblica vigilanza;
- b) l'IPRA, (Istituto di Psicologia Post-Razionalista), Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (abilitata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista) è titolare del decreto di riconoscimento per l'attivazione di Corsi di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista per Medici e Psicologi per le Sedi di Roma e Bari (D.M. Del 20/03/2002);
- c) scopo della Scuola è quello di formare, pertanto, Psicoterapeuti Medici e Psicologi ad orientamento cognitivo post-razionalista. Al completamento del quadriennio di specializzazione, la Scuola rilascia il Diploma di Specialista in Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista, che legittima l'esercizio dell'attività psicoterapeutica. Il Titolo è consequenziale a valutazioni obiettive, sia della

formazione personale raggiunta che del livello di preparazione teorico-clinico come previsto dall'art. 12 del Decreto 11 dicembre 1998 n° 509;

- d) gli insegnamenti e le supervisioni sono affidati ai docenti che, sulla base delle norme ministeriali, hanno prodotto il loro curriculum vitae e sottoscritto l'impegno, almeno triennale, così come previsto dal regolamento. In via prioritaria le docenze sono, per Statuto dell'IPRA, affidate a professori universitari e docenti italiani e stranieri di provata esperienza nel settore della psicoterapia. Si aggiungono i *Visiting Professor*, Docenti Universitari ed altri professionisti che per le loro specifiche competenze nel settore, sono incaricati a svolgere le ore che interessano gli altri approcci psicoterapeutici o a trattare temi utili, innovativi ed aderenti alle nuove realtà sociali. Tutto ciò al fine di rendere più fluido e fruibile il quadriennio di Specializzazione;
- e) la Scuola è affiliata a Society for Constructivism in the Human Sciences;
- f) l'attività scientifica è controllata e retta dal Comitato Scientifico dei 3 Esperti per come previsto dal Regolamento Ministeriale 509/98 art.4;
- g) la Scuola ha la durata di quattro anni e ciascun anno prevede 500 ore fra insegnamento teorico, tirocinio pratico e supervisione. La frequenza al Corso è obbligatoria;
- h) il numero massimo di allievi per anno che possono essere ammessi alla scuola è fissato in venti specializzandi nella sede di Roma e diciassette specializzandi nella sede di Bari;
- i) l'ammissione agli anni successivi al primo, è subordinata al profitto e alla frequenza sulla base del giudizio dei docenti. Gli allievi sono valutati annualmente, coloro che non superano l'esame possono ripeterlo una sola volta;
- j) l'IPRA, inoltre, concentra la propria attività di formazione in Master e Corsi inseriti nel programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) indirizzati all'aggiornamento degli Psicoterapeuti riconosciuti e di Medici, Psichiatri e Psicologi interessati a migliorare le loro abilità professionali e personali, mediante momenti formativi appositamente strutturati.

CONSIDERATO CHE

- a) presso la ASL 7 è operante il Servizio Psicosociale che effettua attività clinica e di ricerca nell'ambito della Psicologia Clinica e della Psicoterapia;
- b) il Servizio Psicosociale è diretto dal dott. Salvatore Blanco, in possesso dei requisiti per l'insegnamento della Psicoterapia e per la supervisione dei casi clinici ai sensi delle normative sopracitate del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- c) in ogni ricerca, riferita alle patologie afferenti al Servizio Psicosociale, possono essere svolte indagini relative a dimensioni Psicologiche;
- d) il Servizio Psicosociale promuove ed effettua attività di Psicologia Clinica e di Psicoterapia mediante trattamenti individuali e di gruppo;
- e) all'interno del Servizio Psicosociale esiste un progetto di formazione permanente degli operatori socio-sanitari in relazione anche alle dimensioni psicologiche attinenti la relazione terapeutica (personale socio sanitario/paziente), in collaborazione con l'Università di Siena;
- f) esistono all'interno del servizio Psicosociale, progetti di collaborazione con strutture territoriali ed ipotesi didattiche di formazione del personale socio-sanitario addetto alle attività socio-assistenziali;
- g) il Servizio Psicosociale promuove un'attività culturale e di confronto tra discipline mediche e psicologiche attraverso l'organizzazione di Congressi, Convegni, Seminari, Workshop a livello Regionale, disponendo delle strutture organizzative idonee a tale tipo di attività.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Viene concordata la stipula del presente Protocollo di Intesa tra la ASL 7 CARBONIA (Servizio Psicosociale) e l'IPRA, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. del 20/03/2002.

La stipula della presente Protocollo ha la finalità d'avviare presso Servizio Psicosociale dell'ASL 7 di Carbonia:

- 1) Corsi quadriennali di Specializzazione post-universitaria in Psicoterapia Cognitivo Post-Razionalista per Medici e Psicologi;
- 2) Attività di formazione e aggiornamento in ambito psicologico-psichiatrico quali: Training in Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista, Seminari di aggiornamento per Psicologi e Psichiatri, Master su temi specifici;
- 3) Attività di ricerca clinica.

Art. 2

La ASL 7 si impegna a:

- 1) mettere a disposizione adeguati locali idonei allo svolgimento dei percorsi formativi su citati, che rispondano alla normativa vigente in materia

igienico–sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi e rispettino i dettati ministeriali.

- 2) mettere a disposizione le attrezzature per lo svolgersi delle attività didattico-cliniche e il necessario supporto tecnico per la segreteria locale attraverso l'utilizzo di fax, telefono, fotocopiatrice ecc.;
- 3) previo consenso dei responsabili dei Servizi, di consentire agli specializzandi di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Asl 7 ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti;
- 4) consentire al dott. Salvatore Blanco Responsabile del Servizio Psicosociale della ASL 7 di svolgere attività di didattica teorico-pratica, di ricerca scientifica e di supervisione all'interno della Scuola di Specializzazione;

Art. 3

L'IPRA si impegna a:

- a) svolgere le funzioni di segreteria, sia didattica che amministrativa, per gli studenti dei corsi. L'Istituto regola il funzionamento amministrativo e organizzativo-didattico, mediante una segreteria unificata per le sedi di Roma e di Bari;
- b) gestire le richieste di iscrizioni, i costi dei Corsi e regolamentazione di quanto concerne il buon funzionamento del percorso formativo per rimanere in linea con quanto previsto dai dettati ministeriali;
- c) di corrispondere annualmente alla ASL 7 a titolo di rimborso il 10% dell'ammontare complessivo delle rette versate dagli specializzandi afferenti in qualità di discenti di corsi di formazione sopra citati e di tirocinanti della Scuola di Specializzazione IPRA presso la ASL 7 di Carbonia.

Art. 5

Il presente Protocollo d'Intesa decorrerà dal e avrà durata di 8 (otto) anni e potrà essere rinnovato tacitamente alla scadenza per uguale periodo.

Art. 6

L'IPRA s'impegna a stipulare una polizza assicurativa con primaria Compagnia per la copertura dei danni a terzi derivanti dalla conduzione dei locali nei quali si svolge l'attività, nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate e, comunque, di ogni danno da terzi eventualmente patito.

Art. 7

Il presente Protocollo di Intesa viene redatto in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato B dei D.P.R. 26/10/1972 n. 542 come modificate dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26/04/1986 n 131.

Letto approvato e sottoscritto

li,

Per l'IPRA

Il Rappresentante Legale

Dott. Giampiero Arciero



Per la ASL 7 CARBONIA

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

